

SCUOLA E DISABILITA'

Guida operativa per una effettiva ed efficace inclusione scolastica



A cura di:

STAFF LEGALE "NUMERO VERDE STELLA"

INDICE

PREFAZIONE.....	4
1. IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	5
2. L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA.....	5
3. IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO (P.F.)	5
4. ADEMPIMENTI A CARICO DEI GENITORI ALL'ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE.....	6
5. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I)	7
6. IL PERCORSO DIDATTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA.....	8
6.1. IL PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO.....	9
6.2. IL PASSAGGIO DALLA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AL PERCORSO ORDINARIO.....	10
7. LE FIGURE DELLA SCUOLA.....	11
7.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO.....	11
7.2 I DOCENTI DI CLASSE.....	12
7.3 IL DOCENTE DI SOSTEGNO.....	12
7.3.1 LE COMPETENZE	12
7.3.2 IL MONTE ORE.....	13
7.4 L'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (<i>ASSISTENTE AD PERSONAM</i> - EDUCATORE).....	14
7.4.1 RUOLO E COMPITI.....	15
7.4.2 IL MONTE ORE	16
7.4.3 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1789/2024 DEL 27/06/2024 PUBBLICATA IN DATA 12/08/2024.....	17
7.5 COLLABORATORE SCOLASTICO (ASSISTENTE DI BASE – EX BIDELLO).....	18
7.5.1 ASSISTENZA IN BAGNO E CURA DELL'IGIENE PERSONALE	18
7.5.2 ASSISTENZA IN MENSA	19
8. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI.....	19
9. USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE	20
10. CAMPI ESTIVI – PRE E POST SCUOLA.....	21
11. TRASPORTO SCOLASTICO	21
12. ESONERO DALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA	22
13. BARRIERE ARCHITETTONICHE	22
14. AUSILI, SUSSIDI E ARREDI.....	23
15. IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE.....	23
16. VIDEOLEZIONE E PRIVACY	23
17. L'ISTRUZIONE PARENTALE.....	24
18. PROGETTO SCUOLA "UGUALI SMA DIVERSI"	25

19.	LA CAA NEL PROGETTO SCUOLA	26
20.	UNIVERSITA' ED ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE	26
21.	LEGGE N. 106 DEL 29 LUGLIO 2024.....	27

PREFAZIONE

Sono trascorsi ormai cinque anni dalla stesura della prima versione del *“Vademecum Scuola”* e, a distanza di tutto questo periodo, è giunto il momento di un intervento di aggiornamento rispetto alle problematiche affrontate.

Tanto è stato fatto e tanto ancora c'è da fare, ma il servizio del numero verde Stella di Famiglie Sma fa il possibile ogni giorno per essere sempre al fianco delle famiglie ad affrontare tutte le sfide che il futuro riserverà ai nostri ragazzi nel loro percorso di crescita culturale e personale.

Il tema della SCUOLA è sempre molto vivo e oggetto della maggior parte delle richieste che pervengono al Numero Verde.

Questa guida è in continua evoluzione.

È nata dall'idea di avere a disposizione uno strumento chiaro e completo che possa essere consultato all'occasione, per chiarire dubbi e/o perplessità, affinché ogni genitore sappia quali sono i diritti che il nostro ordinamento giuridico riconosce ad OGNI STUDENTE, anche se affetto da disabilità, e quali sono gli strumenti di tutela utilizzabili ed azionabili contro ogni eventuale violazione, abuso e discriminazione.

È uno strumento utile anche talvolta a tutto il personale scolastico affinché possa conoscere sempre meglio il mondo della SMA e ciò che spetta ai propri alunni.

Negli ultimi anni si sono susseguiti sicuramente tutta una serie di eventi che hanno segnato la nostra comunità e la società intera.

Abbiamo attraversato anni bui causati dalla pandemia covid durante i quali ci si è dovuti reinventare e riorganizzare a livello lavorativo, scolastico, sociale.

Contestualmente l'avvento dei nuovi trattamenti farmacologici ha fatto sì che la qualità della vita dei bambini con la SMA stia migliorando e con essa la possibilità di frequentare la scuola è sempre più concreta.

Certo, oggi non è possibile affermare che il processo di integrazione e di inclusione si sia realizzato del tutto, ma di sicuro passi avanti ne abbiamo fatti.

Confidiamo che, in un futuro non molto lontano, con il nostro supporto e il vostro sostegno si possa riuscire ad avere una società sempre più aperta all'accoglienza e alla conoscenza della *“diversità”*.

Agosto 2024

Francesca e Silvana

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il **diritto allo studio** degli alunni con disabilità si realizza attraverso **l'integrazione e l'inclusione scolastica** che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno alle quali concorrono, a livello territoriale, anche gli Enti Locali, il Servizio Sanitario Nazionale e le Istituzioni Scolastiche.

La comunità scolastica e i servizi locali hanno, pertanto, il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita.

Tale impegno collettivo ha un obiettivo ben preciso: predisporre ed attuare le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono inserirsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.

2. L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

La **certificazione di disabilità** è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione in ambito scolastico.

Con **decreto del Ministero della Salute 14 settembre 2022** sono state adottate le linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024** le nuove domande sono valutate dalle commissioni mediche ASST.

Le Commissioni medico-legali operanti presso le ASST sono composte da:

- un medico legale;
- un pediatra e/o neuropsichiatra infantile/medico specialista;
- un medico INPS;
- un assistente specialistico/operatore sociale/psicologo;
- un medico di categoria.

Il nuovo iter per la certificazione della disabilità in età evolutiva si articola nelle seguenti fasi:

- a. rilascio da parte dello specialista titolare della presa in carico del certificato medico diagnostico-funzionale;
- b. presentazione da parte dei genitori o dei soggetti a cui è attribuita la responsabilità genitoriale del minore della domanda di accertamento della disabilità all'INPS in via telematica attraverso il portale www.inps.it;
- c. Presa in carico della domanda e convocazione a visita da parte della Commissione ASST entro 30 giorni dalla data della presentazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'orario;
- d. Redazione del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità.

3. IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO (P.F.)

A partire dal 1 gennaio 2019 il profilo di funzionamento ha sostituito, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale previsti dalla normativa preesistente (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*").

È redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Viene redatto da una **unità di valutazione multidisciplinare** composta da:

- un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- un terapeuta della riabilitazione;
- un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente Locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Il profilo di funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del P.E.I. e del Progetto Individuale;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili all'inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno e, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità;
- è redatto con la partecipazione del Dirigente Scolastico oppure di un docente specializzato sul sostegno didattico appartenente alla scuola in cui è iscritto/a l'alunno/a;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona per valutare gli effetti degli interventi programmati e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all'Ente Locale competente, rispettivamente, ai fini della predisposizione del P.E.I. (Scuola) e del Progetto Individuale (Ente Locale) qualora venga richiesto.

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEI GENITORI ALL'ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE

All'atto dell'iscrizione a scuola i genitori del minore dovranno consegnare:

- copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità redatto dalla commissione medica.
- Il profilo di funzionamento.

Ai sensi dell'art. 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, **le iscrizioni sono effettuate on-line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale**. Si effettuano on-line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on-line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on-line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on-line all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sono escluse dalle modalità telematiche le domande di iscrizione relative alle sezioni della scuola dell'infanzia – che dovranno essere effettuate presentando la relativa

domanda direttamente all'istituzione scolastica, quelle relative alle scuole della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e tutti gli altri casi elencati puntualmente dalle circolari ministeriali che disciplinano le modalità e i termini entro cui occorre effettuare le iscrizioni che vengono emanate ogni anno.

Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definiti in base alle risorse dell'organico dell'autonomia e al numero ed alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie. Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on-line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione medica rilasciata dall'Autorità di competenza unitamente al profilo di funzionamento subito dopo la sua predisposizione.

Alla scuola, inoltre, deve essere segnalata ogni specifica esigenza che riguarda l'alunno relativa al trasporto, alla necessità di assumere farmaci o di partecipare ad attività terapeutiche e/o riabilitative in orario scolastico o di seguire diete alimentari speciali.

Sulla base di tale documentazione la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia ed il personale medico specialistico.

In base alla normativa vigente, **nessuna domanda di iscrizione ad ogni ordine e grado della scuola può essere rifiutata per motivazioni legate alla condizione di disabilità.**

➤ **L'art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006)** riconosce il diritto delle persone con disabilità all'istruzione: *“Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli”.*

➤ La **legge 104/1992 dall'art. 12 all'art. 17** riconosce e tutela la partecipazione e l'integrazione delle persone con disabilità alle attività scolastiche, evidenziando il diritto all'educazione, all'istruzione e agli strumenti per l'integrazione che devono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla scuola, dagli enti locali e dalle ASST. La scuola rappresenta il luogo ove il ragazzo sviluppa la sua personalità ed adempie al dovere/diritto all'istruzione. Gli alunni hanno diritto a frequentare la scuola: nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.

➤ **L'art. 34 della Costituzione** statuisce che la scuola è aperta a tutti.

➤ **L'art. 38, comma 3 della Costituzione** dispone che *“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”.*

Se l'iscrizione viene rifiutata per “numero eccedente di iscrizioni” deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con disabilità e, in particolare, a quelli in situazione di gravità accertata.

5. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I)

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici,

riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione.

Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativa didattica di classe e d'istituto.

Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni che riguardano la persona.

Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità;
- gli strumenti e le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il P.E.I. è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curriculari ed extracurriculari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorie-prassiche, comunicativo-relazionali, linguistiche e logiche in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.

Il P.E.I., infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori devono partecipare all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato in modo attivo, non solo con l'apposizione della firma, e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale.

Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Redigere un P.E.I. in maniera incompleta costituisce una violazione del diritto dell'alunno con disabilità.

Un P.E.I. incompleto, carente delle proprie caratteristiche e dei requisiti di legge, pone la famiglia nella posizione legittima di proporre un ricorso avanti alla Magistratura competente. Con D.M. n. 182/2020 è stato adottato il modello nazionale di P.E.I. (uno per ordine e grado di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) che ha definito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

6. IL PERCORSO DIDATTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Per ottenere il diploma di scuola secondaria di II grado lo studente con disabilità deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle svolte in classe. In particolare, gli alunni e gli studenti con disabilità possono seguire:

- a) **percorsi didattici ordinari**, conformi alla programmazione didattica della classe, sulla base del curriculum dell'istituto:

- b) **percorsi didattici personalizzati** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento, alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione (P.E.I. semplificato).

In sostanza, si definisce un percorso che, seppur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti, ossia dello stesso valore, pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità.

Le prove equipollenti possono consistere in prove svolte mediante l'utilizzo di mezzi diversi (es. apparecchiature informatiche), con modalità diverse (es. prove strutturate a risposta multipla o con l'opzione vero/falso) o in tempi più lunghi (solo per le prove scritte).

Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione.

Nella classe quinta la presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina da parte del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Appare, in ogni caso, opportuna la presenza del sostegno che affianchi lo studente durante lo svolgimento della prova.

Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza – ossia la validità delle prove di verifica – sono di competenza del consiglio di classe e non del G.L.O.

- c) **percorsi didattici differenziati** (P.E.I. differenziato).

La scelta verso un percorso didattico differenziato comporta la definizione di obiettivi che sono nettamente ridotti rispetto a quelli della classe, per cui non è proponibile una valutazione su prove equipollenti.

Si tratta di un piano i cui contenuti e gli obiettivi da raggiungere prescindono da quelli della classe e sono deliberati dal G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) e dal Consiglio di Classe.

La valutazione degli apprendimenti non riguarda i contenuti della programmazione, ma solo i contenuti stabiliti nel P.E.I. e i voti vengono assegnati sulla base di una griglia di valutazione precedentemente strutturata dal Consiglio di Classe.

Se si è concordi all'assegnazione di un P.E.I. differenziato l'alunno non riceverà un diploma valido come titolo legale di studio, ma riceverà un attestato in cui vengono indicati elementi riguardanti il percorso svolto. Inoltre, i crediti formativi raggiunti verranno certificati, in modo che possano essere utilizzati per l'accesso ai corsi di formazione professionali istituiti e promossi dalla Regione.

La certificazione delle competenze, una volta redatta, dovrà essere messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022 n. 328.

6.1. IL PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO

La locuzione "P.E.I. differenziato", presente nell'ordinanza ministeriale 90/2001 trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e dalla conseguente circolare ministeriale n. 262/1988, che riconosce agli alunni con disabilità, anche in situazione di gravità, il diritto alla frequenza delle scuole superiori.

La **decisione** in merito al fatto che l'alunno con disabilità intraprenda e segua un percorso differenziato **spetta alla famiglia**.

Il consiglio di classe, in tal caso, dovrà dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta entro il termine indicato, la proposta di valutazione differenziata dovrà intendersi accettata da parte della famiglia.

La famiglia può anche rifiutare la proposta del consiglio e, in tal caso, verranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato.

In caso di rifiuto da parte dei genitori della programmazione differenziata, dovranno essere in ogni caso garantite le attività di sostegno e dovranno essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione di seguito elencate:

- possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;
- riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semi strutturate ecc.;
- ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine, comprendendo quindi tutto ciò che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata ecc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure.

Qualora, invece, la famiglia accetti che il figlio segua un percorso differenziato, la prosecuzione di tale percorso negli anni successivi è considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di Classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del consiglio di classe per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni verranno valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno un valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza ai corsi professionali (art. 312 del D. Legislativo n. 297/1994)

Poiché al centro dell'attività scolastica deve esserci sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi.

È, altresì, possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente al programma ministeriale e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

6.2. IL PASSAGGIO DALLA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AL PERCORSO ORDINARIO

L'alunno che segue un percorso differenziato per il quale al termine della scuola secondaria di II grado non può conseguire il diploma, ha comunque la possibilità di passare da un percorso personalizzato che conduce, al contrario, al conseguimento del titolo di studio.

La decisione di passare da un percorso differenziato ad uno personalizzato spetta al consiglio di classe, anche in seguito a motivata richiesta della famiglia. Il consiglio decide in base agli elementi di valutazione in suo possesso, sulla base dei quali risulti che lo studente sia in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti. La decisione del consiglio di classe va adeguatamente motivata.

È chiaro che la succitata decisione può essere presa dal consiglio di classe nel solo caso in cui le difficoltà che impediscono all'alunno di sostenere in modo valido alcune discipline vengano superate nel tempo, attraverso attività di recupero specifiche o, se ritenuto necessario, allungando il percorso scolastico con una ripetenza.

Sul punto, di recente, è stato emanato un decreto correttivo (DM 153/2023) che ha apportato modifiche e correzioni al nuovo P.E.I. la cui disciplina è stata modificata dal DM 182/2020.

Vengono, infatti, chiarite le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario, correggendo le linee guida precedenti che avevano creato confusione sulla necessità o meno di un esame integrativo o se la decisione spettasse liberamente al consiglio di classe.

Il nuovo testo chiarisce che **la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivo percorso ordinario con prove equipollenti; se il consiglio di classe lo rifiuta o conferma il differenziato la famiglia potrà chiedere di sostenere l'esame integrativo.**

7. LE FIGURE DELLA SCUOLA

Nell'ambito dell'Istituzione Scolastica diverse sono le figure preposte a garantire la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Ciascuna di esse ha un proprio specifico ruolo e proprie competenze.

7.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

È il soggetto **responsabile dell'organizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso e prescritto nel P.E.I.**

In particolare, ha il compito di:

- organizzare l'integrazione degli alunni con disabilità;
- vigilare sull'attuazione del P.E.I.;
- coordinare la stesura del POF con gli operatori scolastici e vigilare sulla sua attuazione;
- assegnare gli alunni con disabilità nelle classi;
- definire gli orari delle classi;
- richiedere gli insegnanti per il sostegno;
- richiedere all'Ente Locale competente l'assegnazione di una figura professionale che supporti l'alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione;
- sostenere le famiglie nel richiedere all'Ente Locale l'attivazione del trasporto scolastico;
- individuare tra i collaboratori scolastici l'assistente di base che fornirà assistenza all'alunno con disabilità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico e che si occuperà dell'accompagnamento ai servizi igienici e della cura dell'igiene personale;
- attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto;
- gestire tutta la documentazione formale;
- pianificare gli incontri di progettazione;
- promuovere e pianificare le attività di aggiornamento e di formazione sull'integrazione scolastica;
- valorizzare i progetti che attivino strategie orientate a potenziare un progetto di inclusione;
- presiedere il G.L.O. di istituto;
- intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.

7.2 I DOCENTI DI CLASSE

Tutti i docenti della classe sono responsabili del percorso educativo e formativo dell'alunno con disabilità, così come di ogni altro allievo.

Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell'alunno sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi di inclusione.

Il contributo dei docenti curricolari all'inclusione è un *"dovere deontologico"* (D.M. 27 Giugno 1995 n. 226).

7.3 IL DOCENTE DI SOSTEGNO

L'insegnante per le attività di sostegno è un **docente specializzato**, fornito di formazione specifica, **che viene assegnato alla classe in cui è presente un alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è, pertanto, l'insegnante dell'alunno con disabilità** e non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione, ma è una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante risorsa per l'integrazione vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Per questa ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di intersezione/interclasse/classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.

L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene fatta tenendo conto del Profilo di Funzionamento e del P.E.I. redatto dal G.L.O.

A ciascun docente di sostegno non possono essere assegnati più di due alunni con disabilità.

L'art. art. 2 comma 413 L. 244/2007 statuisce sul punto che: *"Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate (...) in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili"*.

Di fatto, tuttavia, oltre 1/3 degli insegnanti di sostegno viene selezionato attraverso le liste curricolari. Si tratta, perciò, di docenti non specializzati e che, quindi, non dispongono di una formazione specifica e ciò al solo fine di soddisfare le richieste delle famiglie a coprire le cattedre.

7.3.1 LE COMPETENZE

Il Docente specializzato per le attività di sostegno ha i seguenti compiti:

- prendere visione della modulistica d'istituto relativa agli alunni con disabilità;
- prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedenti facendone richiesta al Dirigente Scolastico;
- informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all'alunno con disabilità;
- curare gli atti per la definizione e per la stesura del P.E.I. relativo a ciascun alunno con disabilità;
- redazione del P.E.I. utilizzando il modello in adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di Classe;
- seguire l'attività didattica degli alunni con disabilità e delle classi nelle quali sono inseriti, secondo le indicazioni presenti nei relativi P.E.I.;
- partecipare a tutti i Consigli di Classe o di interclasse in quanto contitolare;
- votare per qualsiasi decisione del Consiglio di Classe;
- mediare, in collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe e la famiglia dell'alunno con disabilità;

- relazionare al Consiglio di Classe sull'attività didattica svolta dagli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all'integrazione scolastica;
- coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe, proponendo prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe;
- mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli specialisti;
- assicurare la continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all'altro (in caso della scelta della scuola secondaria di II grado, può accompagnare i genitori dell'alunno insieme all'alunno stesso in visita presso il nuovo Istituto e prendere contatti con i docenti di sostegno ivi presenti);
- stesura dei verbali degli incontri con gli specialisti (G.L.O.), da consegnare al Dirigente Scolastico.

Il docente di sostegno non è tenuto all'assistenza igienica dell'alunno né alla somministrazione del cibo in mensa che è di competenza degli operatori di assistenza o dei collaboratori scolastici.

L'art. 2 del DPR 122/2009 *"Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni"* prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, quando un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

L'insegnante di sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari, ha il compito di facilitare l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità collaborando con i colleghi curricolari. Lo stesso potrà essere utilizzato per supplire l'assenza dei colleghi curricolari solo se l'alunno con disabilità è assente. La prassi di fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno viola sia il principio della competenza che quello dell'integrazione dell'alunno nella propria classe.

Trattandosi di una prassi illecita, sarà possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico e procedere nelle sedi opportune per discriminazione ai sensi della legge 67/2006.

7.3.2 IL MONTE ORE

Ogni anno entro il mese di giugno il G.L.O. deve proporre al Dirigente Scolastico il numero di ore di sostegno da assegnare per l'anno scolastico successivo alla classe frequentata dall'alunno con disabilità.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la proposta, la trasforma in richiesta e la trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale: *"Sulla base del P.E.I. di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del G.L.I., sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno (art. 10, comma 1, d.lgs. 66/2017)".*

Esaminati i casi, l'Ufficio Scolastico Regionale restituisce le ore richieste dalla scuola come monte ore complessivo assegnato all'istituzione scolastica e non al singolo soggetto con disabilità. Sarà poi compito del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il consiglio di classe ed il G.L.O., distribuire tali ore di sostegno in base alle esigenze dell'alunno secondo le indicazioni del P.E.I.

L'Amministrazione Scolastica non ha alcuna discrezionalità in materia di "monte ore" per l'insegnante di sostegno, poiché deve esattamente erogare il numero di ore di sostegno indicato nel P.E.I. di ciascun alunno.

Per prassi ormai consolidata le ore assegnate corrispondono a 25 ore settimanali se si tratta della scuola dell'infanzia, a 22 ore settimanali se si tratta della scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratta della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado.

Tuttavia, occorre segnalare che **tali ore non corrispondono a quelle del tempo scuola**, che prevede un numero di ore superiore rispetto a quello di ciascun docente.

Naturalmente, nelle ore in cui non è presente il docente di sostegno, l'alunno ha pieno diritto a frequentare la scuola, essendo alunno anche di tutti i suoi docenti curricolari.

Nella realtà, però, si cerca sempre più spesso di coprire il maggior numero di ore possibili, anche alternando la presenza del docente di sostegno a quella dell'educatore o dell'assistente.

Negli ultimi anni è accaduto spesso che gli alunni con disabilità abbiano dovuto iniziare la scuola con poche ore di sostegno assegnate o, addirittura, senza la presenza dell'insegnante di sostegno.

Le famiglie, perciò, si sono trovate costrette in molti casi a presentare ricorsi nei tribunali che, nella maggior parte dei casi, sono stati regolarmente accolti, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al riconoscimento all'alunno del diritto alle ore in deroga, e cioè di un numero di ore di sostegno pari al tempo scuola frequentato dall'alunno.

Da una parte le Istituzioni producono norme a tutela del diritto allo studio delle persone con disabilità; dall'altro lato, tuttavia, la burocrazia statale sceglie, comunque, di mantenere questo clima di incertezza, ritenendolo molto probabilmente conveniente, tenuto conto che non tutte le famiglie hanno la possibilità di instaurare procedimenti giudiziale molto costosi in termini di tempo e di danaro.

7.4 L'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ASSISTENTE AD PERSONAM - EDUCATORE)

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali il cui servizio è in capo agli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno).

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 104/1992: *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando (...) l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*.

Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di poter frequentare le lezioni in modo adeguato.

Operatore di Assistenza: figura riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e con conseguenti problemi di autonomia.

Addetto alla Comunicazione: figura che si occupa degli alunni con disabilità sensoriale.

L'organizzazione di questi servizi, tuttavia, può essere anche molto diversa nelle varie Regioni d'Italia.

Essi hanno principalmente il compito di consentire all'alunno di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti. **Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe.**

Il compito dell'Operatore di Assistenza è chiamato anche di "assistenza specialistica" per distinguerlo dall'assistenza di base affidata ai collaboratori scolastici.

Il suo ruolo quello di coadiuvare l'attività dell'insegnante di sostegno nelle relazioni tra l'alunno e i suoi compagni di classe nella partecipazione alle attività della scuola. Tale figura non si sostituisce a quella dell'insegnante di sostegno. Entrambe, infatti, possono operare congiuntamente e in compresenza.

Tale figura è richiesta dal servizio di neuropsichiatria infantile e costituisce parte integrante del progetto educativo predisposto sullo studente.

La titolarità del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è del Comune di residenza dell'alunno. Il servizio viene gestito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. L'abbinamento tra alunno e assistente viene effettuato dai servizi sociali e dal coordinatore del servizio tenuto conto dei seguenti criteri: 1) continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni (esempio in caso di stanchezza dell'assistente o difficoltà di relazione tra assistente e alunno); 2) indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente; 3) selezione attenta del personale da parte della cooperativa; 4) caratteristiche dell'alunno.

Il monte ore settimanale e l'assistente individuato vengono comunicati dal Comune alle scuole.

Le richieste di assistenza scolastica agli alunni con disabilità vengono presentate dalle scuole trasmettendo, entro il mese di giugno, il Verbale di Accertamento della disabilità in corso di validità e la relazione presentata al Collegio in cui viene esplicitato la necessità dell'assistenza *ad personam* tramite apposito modulo.

Entro il mese di giugno le scuole dovranno presentare al Comune, oltre alle nuove certificazioni, anche un elenco riassuntivo di tutti i propri iscritti con necessità di assistenza educativa scolastica.

7.4.1 RUOLO E COMPITI

Gli assistenti *ad personam* provvedono a:

- collaborare con gli insegnanti e con il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno con disabilità a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- accompagnare l'alunno con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, possono offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto ed il soggiorno, contribuendo all'elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
- collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapisti purché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
- affiancare l'alunno con disabilità durante il momento della mensa fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
- affiancare l'alunno con disabilità durante il trasporto salvo le diverse organizzazioni dei singoli Comuni;
- fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base (come previsto dall'allegato del decreto legislativo 66/2017 art. 3), affiancare l'alunno con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- intervenire, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno con disabilità, accompagnandolo presso le strutture sanitarie sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico a cui compete avvisare il datore di lavoro dell'assistente all'autonomia;
- collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità;
- partecipare alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali;
- partecipare alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà ed agli incontri del G.L.O.;

- partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redigere annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornire tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- collaborare, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno con disabilità in altre strutture del territorio;
- continuare, ove richiesto, l'intervento assistenziale specialistico durante le attività estive ove frequentate dagli alunni con disabilità;
- partecipare alla stesura e alla verifica della progettazione;
- svolgere attività individualizzate predisposte dall'insegnante di sostegno all'interno o all'esterno dell'aula (come da piano di lavoro inserito nel P.E.I.);
- alternarsi nell'orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
- presenziare agli incontri del G.L.O. con le famiglie e gli operatori sociosanitari.

Gli assistenti *ad personam* non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull'alunno con certificazione. Pertanto, non è possibile affidare loro piccoli o grandi gruppi all'esterno della classe e non è possibile che gli stessi prestino servizio su altri alunni della classe in caso di assenza dell'alunno.

In questo caso la famiglia avrà cura di informare tempestivamente la scuola dell'assenza, che provvederà a sua volta a comunicarlo all'assistente comunale.

Questi, in caso di assenza breve dell'alunno, potrà impiegare le proprie ore di servizio su un altro alunno della scuola che ha diritto al suo supporto (da restituire all'allievo assente in un momento successivo); in alternativa potrà utilizzare le ore di assenza per dedicarle all'assistenza dell'alunno durante attività quali viaggi d'istruzione, progetti ecc.

7.4.2 IL MONTE ORE

L'obbligo di fornire l'assistenza educativa scolastica è attribuito agli enti locali e più specificatamente:

- alle Regioni (a seguito della soppressione delle province) in relazione a tutti gli studenti con disabilità sensoriale e a quelli frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado;
- ai **Comuni** in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

L'assistenza educativa viene fornita dal Comune indifferentemente dal fatto che lo studente frequenti un istituto pubblico o privato.

In ogni caso, gli enti locali progettano e finanziano l'intervento di assistenza educativa scolastica avvalendosi del proprio personale sociale (generalmente un assistente sociale o uno psicopedagogista). Sempre più spesso sul campo, tuttavia, ci sono operatori delle cooperative sociali a cui è stato appaltato o dato in concessione il servizio.

Il monte ore di assistenza per ogni alunno viene definito dal servizio sociale e dal coordinatore, tenuto conto delle certificazioni e delle indicazioni delle scuole.

Molto spesso, tuttavia, come accade per il monte ore dell'insegnante di sostegno, le difficoltà di bilancio dei Comuni si ripercuotono, negativamente, sul diritto allo studio degli alunni con disabilità e ogni anno viene riconosciuto un numero di ore nettamente inferiore rispetto alle necessità dello studente.

Anche in questo caso, sempre più spesso le famiglie sono costrette ad agire e a rivolgersi ai Tribunali per ottenere il riconoscimento del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica dei propri figli, diritto che non può essere compromesso da ragioni di natura economica.

7.4.3 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1789/2024 DEL 27/06/2024 PUBBLICATA IN DATA 12/08/2024

Il Consiglio di Stato con **sentenza n. 1798 del 27/06/2024 - pubblicata in data 12/08/2024** - ha respinto il ricorso proposto dai genitori di uno studente con disabilità al quale il Comune aveva ridotto, per mere ragioni di bilancio, le ore di assistenza scolastica da 13 (previste dal P.E.I.) a 7.

Il ricorso è stato respinto prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato asserendo che **l'assistenza scolastica deve essere garantita nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.**

Questa sentenza contiene dei passaggi che preoccupano molto. Rischia non solo di minare diritti costituzionalmente garantiti, ma rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali. Costituisce, inoltre, un pericoloso precedente non solo per quello che riguarda il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità, ma per tanti altri sostegni essenziali quali il trasporto, la riabilitazione e le cure.

Il P.E.I. viene considerato come una “mera proposta” e non come un vincolo per le ore di assistenza scolastica ivi indicate, compromettendo così la funzione propria di uno strumento fondamentale per garantire un percorso educativo adeguato e personalizzato agli studenti con disabilità.

Il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione viene declassato ad un semplice interesse legittimo, subordinato alle disponibilità di bilancio degli enti locali.

Ciò si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (sentenza n. 275/2016 e sentenza n. 83/2019) e con una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 2023/2017) che statuivano, invece, l'incomprimibilità dei diritti fondamentali (come quelli scolastici degli alunni con disabilità) rispetto ad esigenze di bilancio.

Ma non solo. Questa sentenza distorce chiaramente il concetto di *“accomodamento ragionevole”* previsto dall'art. 3, comma 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in quanto si sostiene che qualsiasi intervento volto a garantire il diritto all'autonomia e alla comunicazione non debba essere messo in atto se costituisce e rappresenta un onere finanziario spropositato per l'Ente.

L'interpretazione secondo cui gli enti locali possono limitare le risorse assegnate *“nei limiti delle risorse disponibili”* rischia di compromettere seriamente il diritto all'inclusione specialmente in un contesto in cui le risorse sono spesso già scarse.

Ancora una volta le esigenze di bilancio prevalgono illegittimamente sulle reali esigenze degli alunni con disabilità, compromettendo la qualità dell'inclusione scolastica.

Di seguito si evidenziano alcuni principi, decisamente discutibili sanciti nella sentenza in questione:

- **Il P.E.I. ha valore di mera proposta e non di vincolo per quanto riguarda le ore di assistenza educativa** (*“... non pare predicabile in alcun modo il valore vincolante del PEI in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l'assorbente considerazione che il Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive”*).
Pur riconoscendo il valore del P.E.I., viene evidenziato come il legislatore abbia attribuito agli enti locali la competenza di assegnare le risorse per l'assistenza scolastica *“nei limiti delle risorse disponibili”* (art. 3, comma 5, d. Lgs. 66/2017), non partecipando i Comuni alla formazione del P.E.I. il quale, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 66/2017 è di competenza del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.);
- **Il diritto all'inclusione scolastica, pur essendo fondamentale, non è assoluto.** Il Consiglio di Stato ha più volte richiamato il concetto di *“accomodamento ragionevole”* sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tale principio implica che gli Stati, pur dovendo garantire il diritto all'inclusione, non sono tenuti a sostenere oneri sproporzionati o eccessivi (*“... il testo pattizio non*

conia un diritto incondizionato all'inclusione scolastica, ma lo tempera secundum quid ... non potendo mai esigersi in capo all'autorità pubblica che l'apprestamento di tali misure solidaristiche comportino oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di queste politiche nel medio-lungo periodo");

- Ai fini del diritto allo studio, un conto sono le misure di assistenza didattica vera e propria – cioè quella fornita dai docenti specializzati della scuola – e un altro sono le attività di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale. **Il P.E.I. non incontrerebbe ostacoli di natura economica per gli insegnanti di sostegno ma solo per gli assistenti, non essendo vincolante per i Comuni** (“... tale richiesta costituisce una proposta del GLO e che la decisione in merito alla quantificazione effettiva spetta all'amministrazione comunale”).
Il Comune può fare valere l'assenza di risorse economiche per fornire un numero di ore di assistenza minore rispetto a quello individuato dal P.E.I., che avrebbe quindi natura di mera proposta.

Alla luce di queste gravi incongruenze ed al conflitto con la precedente giurisprudenza si auspica che venga convocata al più presto un'adunanza generale del Consiglio di Stato affinché venga adottato un orientamento coerente e rispettoso dei diritti degli studenti con disabilità, ristabilendo la piena tutela dei diritti che non possono e non devono essere soggetti ad interpretazioni riduttive o condizionamenti di natura economica.

7.5 COLLABORATORE SCOLASTICO (ASSISTENTE DI BASE – EX BIDELLO)

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità.

E' il Dirigente Scolastico che, nell'ambito dei propri poteri di direzione e di coordinamento, deve garantire ed assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza.

Per assistenza di base si intende:

- l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse;
- attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità;
- partecipazione al progetto educativo e collaborazione con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica;
- assistenza al momento del pasto favorendo un buon livello di autonomia personale nell'assunzione di cibi e bevande;
- aiuto ed assistenza nell'organizzazione di viaggi di istruzione, ad esempio nel superamento di barriere architettoniche legate al trasporto e al soggiorno dell'alunno, nell'assistenza durante le ore notturne dormendo con il bambino e aiutandolo nelle sue attività.

Per tali mansioni è previsto uno specifico percorso formativo.

7.5.1 ASSISTENZA IN BAGNO E CURA DELL'IGIENE PERSONALE

La figura tenuta ad accompagnare ai servizi igienici gli alunni con grado di disabilità grave e ad assisterli nell'espletamento dell'igiene personale è il **collaboratore scolastico** che deve aver svolto un **corso di formazione specifico**.

Cosa accade, allora, quando manca il collaboratore scolastico che ha frequentato il corso? Purtroppo, se nella scuola non vi sono altre unità del personale Ata che rientrano in questi parametri, nessuno può svolgere tale compito. E lo stesso vale se il ragazzo con disabilità da accompagnare ai servizi igienici è maschio mentre il collaboratore disponibile ad accompagnarlo è una donna. E lo stesso vale se va assistita una ragazza, mentre l'Ata a disposizione è un uomo.

Il risultato è che la scuola è costretta a chiamare un familiare dello studente. Andando a determinare un chiaro disservizio, aggravato dal fatto dell'inevitabile imbarazzo dell'alunno con disabilità che deve essere assistito da un genitore o da un parente in un ambiente non casalingo.

7.5.2 ASSISTENZA IN MENSA

La somministrazione dei pasti rientra nei compiti del collaboratore scolastico, in base a quanto stabilito dal Contratto di lavoro, CCNL di categoria.

In caso di particolari condizioni fisiche, laddove occorresse la presenza di un operatore con particolari e specifiche competenze, è necessario rivolgersi all'ASL.

In questi casi è la famiglia che deve inoltrare formale richiesta al Dirigente Scolastico.

8. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda gli alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere le terapie durante le ore di frequenza scolastica.

Ciò permette agli alunni che presentano tale necessità la possibilità di fruire del diritto allo studio che, altrimenti, verrebbe compromesso.

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10/01/2017 il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al benessere all'interno della struttura scolastica.

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base di autorizzazioni specifiche rilasciate dalle competenti Autorità; **tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.**

Per quanto riguarda i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità della somministrazione di farmaci da parte del personale non sanitario, nonché per la definizione dell'apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le ASL competenti.

La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell'alunno a scuola deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni – o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale – a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il Dirigente scolastico, per quanto di sua competenza, a seguito della richiesta formale di somministrazione di farmaci:

- effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso. Possono, inoltre, essere promossi specifici moduli formativi per il personale docente, anche in collaborazione con le ATS e gli assessorati per la salute e per i servizi sociali e le associazioni.

Laddove nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di

autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Resta in ogni caso, obbligatorio, il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le linee guida ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

9. USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

Gli alunni con disabilità, in forza del principio di integrazione scolastica, hanno il diritto di partecipare alle gite scolastiche che devono essere intese come attività didattiche e formative.

Esse, infatti, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del MIUR *“rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio”*.

La nota del MIUR n. 2209 del 11 aprile 2012 ha precisato che, ai sensi del DPR 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell'ambito dell'organizzazione e della programmazione della vita e dell'attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate. La normativa in proposito è attribuita alle scuole e, in particolare, alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. E) del Testo Unico d.lgs. 297/1994.

La previgente normativa in materia non ha, quindi, più carattere prescrittivo ma deve, in ogni caso, essere tenuta in considerazione per orientamenti e suggerimenti operativi (non vige più l'obbligo della presenza di un docente ogni 15 alunni). In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate e ciò in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento, in particolare nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al DPR n. 275/1999, art. 4, comma 2, lett. c).

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità *“si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”* (MIUR, C.M. n. 291/92 art. 8 comma 2). Se la scuola non predisporre questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamenti ragionevoli) compie una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu nel suo art. 2.

Questo significa che la scuola, nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare e, in genere, nel definire la complessiva organizzazione dell'intera gita, deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili o meno con l'eventuale condizione di disabilità di alcuni alunni.

E' doveroso, ad inizio anno, in sede di G.L.O., discutere delle gite/viaggi di istruzione che si vogliono intraprendere durante l'anno e darne immediata indicazione nel P.E.I. con l'individuazione del personale richiesto nonché delle misure necessarie.

Ne consegue che, prima di tutto, la scuola deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori, affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati. I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria.

Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato l'alunno con disabilità in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all'alunno di partecipare a questa esperienza senza rischi o disagi.

A questo riguardo, è importante sottolineare che l'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, operatore di assistenza, collaboratore scolastico, personale ausiliario) un familiare, o altre figure professionali o volontarie ritenute idonee e disponibili. Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è

possibile che l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria disponibilità.

La scuola deve garantire l'assistenza igienico sanitaria con un collaboratore o una collaboratrice scolastica (ex bidelli), tenuta a ciò dal CCNL al quale si deve fare riferimento, che può anche essere l'accompagnatore per tutta la durata della gita ovvero, per quanto di competenza, di concerto con l'ASL, previo congruo preavviso, sentire la disponibilità di OSS/infermiera compatibile alle esigenze dell'alunno per il tempo della gita o del viaggio. In caso di mancata predisposizione, è opportuno insistere con il dirigente scolastico al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla legge n. 104/92, dalla legge n. 67/2006 e dalla citata circolare ministeriale n. 291/92.

In casi eccezionali, ad es. in caso di gite di più giorni, specie per gli alunni che hanno problemi di sonno e che devono assumere determinati farmaci, tracheostomizzati o altro, spesso le scuole non hanno disponibilità di docenti o di assistenti: in questi casi è la famiglia che si offre per assicurare al figlio la partecipazione.

La scuola, tuttavia, non può in alcun modo subordinare il diritto di partecipazione di un alunno alla presenza di un familiare che lo accompagni. Una tale richiesta costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile, ai sensi della Legge 67/2006.

Tutti gli studenti devono pagare la stessa quota di partecipazione. L'imposizione alla famiglia dell'alunno con disabilità di tali spese costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta.

Le spese di viaggio dell'accompagnatore devono essere a carico della comunità scolastica. La scuola è giuridicamente tenuta a tenere conto dei bisogni dei suoi alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di esclusione o di limitazione alla sua partecipazione.

10. CAMPI ESTIVI – PRE E POST SCUOLA

I Comuni e i centri estivi devono fare in modo che tutti i bambini, a prescindere dall'eventuale condizione di disabilità, possano accedere ai centri estivi e al servizio di pre e post scuola senza nessuna limitazione.

L'inidoneità degli spazi, dei servizi e dell'organizzazione nel rispondere alle esigenze connesse alla condizione di disabilità non è una giustificazione legittima per rifiutare l'iscrizione o l'aumento della retta dell'iscrizione, che deve essere uguale per tutti.

11. TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica ed è strumentale a garantire il diritto allo studio.

Il servizio di trasporto scolastico di un alunno con disabilità deve essere **totalmente gratuito** ed è a carico del Comune di residenza di quella persona per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado o della Regione (a seguito della soppressione delle province) per gli studenti della scuola secondaria di II grado.

È assolutamente illegittima ogni richiesta di compartecipazione della spesa alla famiglia.

Questo è quanto affermato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato con il parere n. 403/2021 del 15/03/2021.

Richiamando la normativa nazionale, europea e internazionale, il Consiglio di Stato ha ricordato che:

- il diritto all'istruzione delle persone con disabilità va ascritto alla categoria dei diritti fondamentali;
- il trasporto scolastico degli alunni con disabilità dall'abitazione alla scuola e dalla scuola all'abitazione è un **diritto soggettivo funzionale** alla realizzazione del diritto **all'istruzione**

- il contenuto di tale diritto è correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo all'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha specificato che il trasporto scolastico è un **servizio pubblico da erogare a titolo gratuito** in conformità con quanto disposto dall'art. 28, comma 1 della Legge n. 118/1971 e con il principio del **divieto di discriminazione** di cui agli articoli 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Gli enti locali non possono addurre motivi di bilancio per opporsi alla richiesta di trasporto gratuito.

Il servizio deve essere garantito gratuitamente sempre e comunque a ciò non ostando il vincolo della parità di bilancio: la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992 rientra *“in quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione (...) sicché il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta ulteriore finalità assistenziale del diritto all'istruzione scolastica, costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che le disposizioni legislative contrarie darebbero luogo ad una serie di questioni di legittimità costituzionale, così come d'altronde ripetutamente affermato in riferimento alle materia dell'organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno”*.

È, pertanto, obbligatoria l'adozione delle misure di integrazione e di sostegno per rendere possibile agli studenti con disabilità la frequenza delle scuole e l'insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità nonché per l'acquisizione di competenze scolastiche.

12. ESONERO DALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA

Per gli alunni con disabilità che non possono partecipare alle esercitazioni pratiche di educazione fisica può essere richiesto, da parte della famiglia al Dirigente Scolastico, l'esonero temporaneo o permanente, parziale e totale, comprovandone la necessità tramite apposita documentazione medica.

Gli alunni esonerati, in ogni caso, dovranno essere coinvolti nello svolgimento delle lezioni o nelle attività loro consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione ecc.) ed essere valutati sulla base delle conoscenze teoriche acquisite.

13. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle azioni rivolte a garantire l'inclusione scolastica vi sono degli standard inderogabili, perché costituiscono, per molti studenti, il prerequisito per la partecipazione scolastica.

Tra questi, un'importanza rilevante di sicuro assume **l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici**, così come disposto dal DPR 503/1996 che, all'art. 23 dispone: *“Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione”*.

Tra le scuole italiane di tutti gli ordini e gradi, statali e non, gli ostacoli più frequenti alla piena accessibilità sono: l'assenza di ascensore, la presenza di un impianto non adatto al trasporto di persone con disabilità, la presenza di bagni non a norma, l'assenza di servoscala o di un accesso con rampe.

Gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28/02/1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986).

Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati o resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/1996).

La competenza è del comune (per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) e della Regione (dopo la soppressione delle Province) per la scuola secondaria di II grado.

14. AUSILI, SUSSIDI E ARREDI

Sono gli strumenti, le attrezzature, i materiali, le risorse tecnologiche, compresi i mezzi audiovisivi e informatici, che possono facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento.

Negli ultimi anni sono stati introdotti importanti ausili per l'istruzione dei ragazzi con disabilità: i Centri Territoriali di supporto hanno il compito di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivando modalità di collaborazione con i GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale) per il sostegno alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

L'articolo 5 della Legge del 09 gennaio 2004 n. 4 stabilisce che il materiale formativo e didattico presente nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere accessibile agli studenti con disabilità nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

- La fornitura di sussidi ed attrezzature per l'autonomia personale o per specifiche necessità compete alla A.S.L. di appartenenza (Distretto Socio Sanitario -Ufficio Protesi ed Ausili), che assegna gli ausili necessari, anche personalizzati, sulla base della specifica disabilità funzionale, su istanza corredata della apposita certificazione medica specialistica;
- La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali (Legge 104/1992, art. 13, comma 1 lettera b).

I Comuni e le Regioni (a seguito della soppressione delle province), ciascuno per le proprie competenze, devono inoltre provvedere a fornire arredi ed attrezzature specifiche per facilitare la permanenza e la mobilità all'interno ed all'esterno della scuola.

15. IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'istruzione domiciliare permette e garantisce agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e all'educazione.

Tale servizio è rivolto agli alunni iscritti a scuola di ogni ordine e grado che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscano la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Si attiva su richiesta dei genitori e in presenza di una certificazione medica in cui si dichiara che l'alunno, a causa di una grave patologia, non può frequentare la scuola.

L'alunno viene considerato sempre iscritto a scuola e sarà seguito, nei modi da concordare con la famiglia a casa o a distanza, dagli insegnanti della scuola.

In presenza di una certificazione di disabilità l'alunno continuerà ad avere il supporto dell'insegnante di sostegno.

A fine anno verrà scrutinato come tutti i compagni per l'ammissione dalla classe successiva. La principale normativa di riferimento è l'art. 16 del D.Lgs 66/2017, unitamente alle linee di indirizzo sull'istruzione ospedaliera e domiciliare del 2019.

16. VIDEOLEZIONE E PRIVACY

Ad oggi l'istruzione domiciliare inclusiva degli alunni con disabilità, svolta a domicilio in collegamento con la classe, presenta lacune normative, in particolare modo, sulle difficoltà operative di svolgimento della stessa a fronte del rifiuto di alcuni docenti di accettare una telecamera in classe. Occorre premettere che l'alternanza tra presenza e videolezione deve essere certificata ovvero attestata con il Profilo funzionale della persona (ex diagnosi funzionale) o con il P.E.I., previo incontro tra genitori e G.L.O.

Sulla base di tale documentazione l'istituto scolastico, di concerto con gli altri enti preposti, dovrà garantire il diritto alla frequenza scolastica anche con l'impiego delle nuove tecnologie (videolezioni con internet, Skype,...); qui nasce il problema dei docenti che si rifiutano di accettare una telecamera in classe tramite la quale invece gli alunni non frequentanti possono seguire le lezioni, le interrogazioni dei compagni e ricevere proprie interrogazioni. La motivazione addotta della tutela dell'immagine e della privacy può essere superata o

con accorgimenti che non riprendano la figura del docente oppure dei compagni (lasciando quindi libero solo l'audio) o con una norma che chiarisca che l'istruzione domiciliare, per i docenti, è un obbligo rientrante nel loro stato giuridico. In soccorso, se pur in un contesto di didattica a distanza dettata dal Covid-19, la Nota del MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 ha precisato che la didattica a distanza è uno dei molteplici aspetti dell'attività didattica e quindi, come tale, rientra nei compiti istituzionali della scuola; pertanto, non deve essere richiesto uno specifico consenso per attivare la didattica a distanza, così come non deve essere richiesto il consenso per attuare l'attività didattica in presenza. Quanto sopra è ribadito nell'Atto di indirizzo emanato dal Garante della Privacy in data 30/03/2020 su: *"Didattica online, prime istruzioni per l'uso"*. Il trattamento dei dati personali, per le finalità espresse, è basato sull'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che è stata fornita al momento dell'iscrizione. *"Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli studenti e dei docenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte"*. Infatti, il Garante della Privacy si è espresso chiaramente in merito alla necessità di informare sulle finalità del trattamento dei dati durante la DAD: *"Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento)"*. Inoltre, le Linee guida per la didattica digitale integrata suggeriscono che ogni Istituto si doti di una piattaforma che *"risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all'interno del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell'attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risultati fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, pc) o sistema operativo a disposizione"*. In definitiva, *"il Piano scolastico di istituto per la Didattica Digitale Integrata può prevedere che i docenti e gli studenti tengano accesa la webcam e il microfono, ma tali indicazioni vanno previste anche nel Regolamento d'Istituto e nel Regolamento di disciplina, documenti che devono essere integrati con specifiche disposizioni sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica."*

17. L'ISTRUZIONE PARENTALE

L'istruzione parentale, o homeschooling, deriva da una libera scelta dei genitori che dichiarano di assumersi totalmente, direttamente o incaricando qualcuno, il compito e la responsabilità dell'istruzione dei figli.

Non è richiesta nessuna motivazione o certificazione, basta dichiarare di avere la capacità o i mezzi per farla.

A fine anno è previsto il sostenimento di un esame di idoneità per essere ammessi alla classe successiva.

Gli alunni con disabilità in istruzione parentale non hanno l'insegnante di sostegno.

L'assistente o l'educatore possono essere mantenuti se il Comune lo fornisce per interventi a domicilio, ma non si fruisce automaticamente dello stesso servizio fornito a scuola.

Non viene redatto il P.E.I.

18. PROGETTO SCUOLA “UGUALI SMA DIVERSI”

Consulenza e supporto agli insegnanti e al gruppo classe

Uguali SMA Diversi è un progetto che vuole offrire agli insegnanti delle classi in cui è presente un alunno con SMA, un supporto e una consulenza durante tutto l'anno scolastico fornito da una professionista dell'Associazione Famiglie SMAAPS ETS. Attraverso momenti di informazione, monitoraggio, condivisione di materiale educativo e programmazione di laboratori, la classe e il gruppo insegnanti sarà sostenuto e aiutato nel percorso scolastico annuale, nella progettazione ordinaria così come nei momenti di possibili difficoltà o crisi dovute alle dinamiche del gruppo o ai bisogni del singolo.

OBIETTIVI

Il progetto si propone di sostenere il gruppo insegnanti nella creazione di un percorso di inclusione all'interno della classe, aiutandoli negli eventuali quesiti riguardanti i risvolti della patologia in ambito sociale ed educativo, sulle esigenze quotidiane, sulle modalità di interazione.

Scopo fondante del progetto è, inoltre, presentare la diversità e al tempo stesso l'importanza dell'ascolto e della partecipazione attiva e positiva nell'incontro con l'altro, chiunque esso sia e qualunque caratteristica lo contraddistingua, traendo ricchezza da ogni elemento di novità che egli porta nel mondo.

DESTINATARI

Scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla primaria, in cui sia presente un alunno con SMA.

OPERATRICI COINVOLTE

Il team che lavorerà al progetto è composto da professioniste in ambito di consulenza, Educativo e Psicologico, tutte affette da SMA.

FASI PROGETTUALI

Il percorso si andrà a sviluppare come segue:

- **All'inizio dell'anno scolastico: informazione all'intero gruppo insegnanti**, insieme ad educatori, assistenti o eventuali figure infermieristiche su caratteristiche generali della patologia, bisogni educativi e assistenziali, strategie e strumenti per favorire l'inclusione.
- **Incontro informativo** che, **ad esigenza**, può avvenire **a cadenza bimestrale con riunioni di monitoraggio** con il gruppo per condividere dinamiche di classe, domande, episodi significativi e per trasmettere attività da inserire nella programmazione che abbiano come obiettivo l'inclusione e l'educazione alla diversità.

In alternativa

- **Consulenza** su esigenze o momenti critici specifici **in qualunque momento dell'anno scolastico**, in gruppo o alle singole insegnanti, docenti o assistenti che ne sentissero il bisogno.
- **Incontri online** con gli studenti della classe per far conoscere la patologia, educare alla diversità e incoraggiare il confronto con l'alunno con la SMA.

LUOGHI

Gli incontri di consulenza e monitoraggio saranno effettuati in videochiamata, con possibilità di eventuali colloqui in presenza qualora la situazione lo richiedesse e permettesse.

CONTATTI

Francesca Penno stellaverde.scuola@famigliesma.org

Numero Verde Stella 800.58.97.38

COSTI

Il costo del progetto è a carico di Famiglie SMA APS ETS.

Si chiede la possibilità di far conoscere l'associazione e di informare le famiglie e gli insegnanti sui progetti e sugli scopi, attraverso la diffusione di materiale che potrete chiedere alla nostra operatrice ed eventualmente attraverso un incontro informativo da concordarsi.

19. LA CAA NEL PROGETTO SCUOLA

I webinar per gli insegnanti di "Uguali SMA Diversi"

Nel contesto del progetto scuola "Uguali SMA Diversi" – progetto di inclusione delle diversità del Numero Verde Stella, che durante l'anno scolastico offre consulenza e supporto agli insegnanti e al gruppo classe dove è presente un alunno con SMA – nei mesi scorsi sono stati organizzati alcuni webinar dedicati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado degli alunni con la SMA.

Tra gli argomenti trattati si è parlato di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

Utilizzare gli strumenti di CAA è importante perché serve a facilitare la comunicazione significativa e la partecipazione nella vita quotidiana e nella società dei bambini e ragazzi con SMA che hanno difficoltà di comunicazione verbale.

La scuola (gli insegnanti e i compagni) debitamente arruolata, sarebbe in grado di leggere e comprendere i segnali comunicativi dello studente.

In questo modo il contesto scolastico diventerebbe sempre più autonomo, potendo anche strutturare proposte inclusive utilizzando modalità e strumenti di CAA (tabelle didattiche, lettoscrittura in simboli e altro).

Affinché l'obiettivo dell'intervento di CAA sia davvero l'inclusione, gli strumenti di CAA devono diventare patrimonio dell'intera classe, ed è importante che gli insegnanti che si occupano di bambini con SMA che utilizzano strumenti CAA sappiano come usarli anche all'interno del contesto classe, coinvolgendo sia lo studente che i propri compagni, per garantire l'appartenenza degli studenti alla comunità scolastica e a tutta la rete sociale.

Per informazioni: stellaverde.scuola@famigliesma.org

20. UNIVERSITA' ED ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE

Ai sensi dell'art. 9, comma II del Decreto Legislativo 29/03/2012 n. 68 "Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma I della L. 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessanta per cento".

L'art. 30 della L. 30/03/1971 n. 118 prevede che: "Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica che non abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli di beneficiari di pensione di inabilità è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e ai loro figli".

Da ciò ne consegue, pertanto, che salvo specifico regolamento interno dell'Ateneo, gli studenti con certificazione di cui alla Legge n. 104/1992 possono fruire dell'esenzione totale delle tasse universitarie in caso di invalidità certificata non inferiore al 66% senza alcun limite di reddito o di ISEE e indipendentemente da qualsiasi requisito di merito.

21. LEGGE N. 106 DEL 29 LUGLIO 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71, approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 82 del 24 Maggio 2024), recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*.

Legge pubblicata in GU Serie Generale n. 177 del 30/07/2024

Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2024

Il provvedimento è suddiviso in 4 capi ed è composto da 26 articoli ed introduce importanti e diverse misure, tra cui quella prevista dall’art. 8 che prevede ed assicura la continuità didattica su richiesta della famiglia.

Di seguito il testo della disposizione:

Art. 8 Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

La nuova legge, oltre a prevedere l'attivazione di nuovi percorsi di specializzazione ad hoc per i precari e gli specializzati esteri in attesa di riconoscimento, contiene misure volte a favorire la continuità didattica nei confronti degli alunni con disabilità.

In particolare, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno, si prevede la possibilità, su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, di ottenere la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico, previa valutazione del dirigente scolastico e nell'interesse del discente.

Si precisa inoltre che:

- Le operazioni relative al personale a tempo indeterminato si svolgeranno comunque prima (immissioni in ruolo ed utilizzazioni/assegnazioni provvisorie).
- La conferma troverà applicazione solo a condizione che venga accertato il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Nello specifico la norma approvata prevede che:

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

La procedura si applica altresì anche alle seguenti categorie di personale docente:

- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno che hanno svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado
- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie

Attenzione: Il testo non fa menzione delle MAD, le domande di messa a disposizione che negli ultimi anni scolastici i Dirigenti hanno utilizzato nel caso di graduatorie esaurite, spesso assegnando la supplenza a insegnante che non ha titolo per l'insegnamento su posto comune per il grado richiesto (l'es. più diffuso sono le supplenze su posto di sostegno alla primaria affidate a docenti della scuola secondaria).

PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 DOCENTI CONFERMATI?

La norma contiene anche il comma "2. *Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito.*"

Bisognerà cioè attendere il nuovo decreto da parte del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Non si può, dunque, pronosticare la realizzazione dell'intervento già nell'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025.

Alcune Regioni, infatti, le quali avevano già pubblicato le nuove note in cui comunicavano alle famiglie le modalità di richiesta, hanno dovuto sospendere l'efficacia delle disposizioni poiché in attesa delle indicazioni ministeriali.

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO

Artt. 3, 34 3 38 Costituzione Italiana

Legge n 106 del 29/07/2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 Maggio 2024 n. 71, approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 82 del 24 Maggio 2024), recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolar avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di Università e ricerca”*

Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito n. 14 del 30 gennaio 2024

Decreto Interministeriale n. 153 del 01/08/2023

Decreto del Ministro della salute n. 242 del 14 settembre 2022

Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022 N

Nota MIUR n. 388 del 17/03/2020

Atto di indirizzo Garante della privacy del 30/03/2020

Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 – *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera a) della legge 13 luglio 2015, n. 107”*

Circolare Ministeriale n. 321 del 10 gennaio 2017

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*

Decreto Ministro della salute 14 settembre 2022

Nota MIUR n. 2209 del 11 aprile 2012

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009

Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18

D.P.C.M. n. 185 del 23/02/2006 – *“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”*

Legge n. 67 del 01 marzo 2006 – *“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”*

Convenzione di New York del 13/12/2006 resa esecutiva in Italia con L. 03/03/2009 n. 18 sui diritti delle persone con disabilità

Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 - *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*

Legge n. 4 del 09 gennaio 2004 – *“Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”*

Nota MIUR n. 645 del 11 aprile 2002

Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001

Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*

Legge 08 novembre 2000 n. 382 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali”*

D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999

Legge n. 124 del 03 maggio 1999 – *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*

Decreto Ministero della Pubblica Istruzione e del merito n. 331 del 24 luglio 1998

Decreto legislativo n. 11 del 31 marzo 1998 – *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”*

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996

Decreto Legislativo n. 16 aprile 1994 n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

D.P.R. 24 febbraio 1994 – *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*

Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1988

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate”*

D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977

D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975

Legge 30 marzo 1971 n. 118 *“Conversione in legge del Decreto Legge 30 Gennaio 1971 n. 5 e nuove norme dei mutilati e invalidi civili”*

Sentenza Consiglio di Stato n. 1798/2024 del 27/06/2024

Sentenza Corte Costituzionale n. 83/2019

Sentenza Consiglio di Stato n. 2023/2017

Sentenza Corte Costituzionale n. 275/2016 del 19/10/2016

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987